



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

In esecuzione dell'art. 2 e seguenti del Nuovo Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con deliberazione Commissariale n. 20 del 28 aprile 2017, nonché della determinazione del Responsabile del Servizio n. 14 del 29 maggio 2017, si provvede alla emanazione del presente Bando Pubblico di concorso di carattere generale, indetto ogni quattro anni dall'approvazione della graduatoria definitiva, per invitare i cittadini a presentare le proprie domande per la formazione della nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP del Comune di Morciano di Romagna.

La graduatoria che ne conseguirà verrà aggiornata dopo il biennio mediante bando di concorso integrativo.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le **ore 13:00 del giorno 10 luglio 2017** secondo le modalità contenute nel presente bando.

1 – PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e delibere di applicazione della stessa;
- Decreto Legislativo n. 159/2013;
- Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con deliberazione Commissariale n. 20 del 28 aprile 2017;

2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata in bollo da uno solo dei componenti del nucleo familiare (referente del nucleo), in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Morciano di Romagna in distribuzione presso l'Ufficio Protocollo aperto al pubblico tutti i

giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e presso l'Ufficio Edilizia Privata aperto nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, a partire **dal giorno 09 giugno 2017 con scadenza alle ore 13:00 del giorno 10 luglio 2017.**

Il suddetto modulo è altresì scaricabile anche dal sito internet del Comune www.morciano.org

La domanda di accesso alla graduatoria può essere:

- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Morciano di Romagna, Piazza del Popolo n. 1 - tel. 0541.851911
- inviata per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva, alla sede del Comune di Morciano di Romagna, Piazza del Popolo n. 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN), entro la data di scadenza del bando.

La domanda dovrà essere presentata entro i termini di apertura del bando di concorso e quindi **con scadenza alle ore 13:00 del giorno 10 luglio 2017** e dovrà contenere:

- a. le generalità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- b. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso e alle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di alloggi erp;
- c. l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni da parte del Comune.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla graduatoria:

- a) dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E.;
- b) dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18.05.2001 con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.

Nei predetti moduli di domanda è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti il questionario è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal Regolamento Comunale e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dal Regolamento stesso.

Con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che sui dati saranno effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di assegnazione di alloggio potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. 109/1998, e 6, comma 3, del D.P.C.M. 7 maggio

1999, n. 221 e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 109/98 e del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

I requisiti per l'accesso negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto alla data di presentazione della domanda.

I requisiti per la permanenza sono i medesimi dell'accesso, fermo restando quanto previsto alla sottostante lettera a.6) in tema di cittadini stranieri.

a) CITTADINANZA ITALIANA O ALTRA CONDIZIONE AD ESSA EQUIPARATA, PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Può chiedere l'assegnazione, il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Al fine della permanenza nell'alloggio ERP la condizione di cui alla lettera a.6) si ritiene soddisfatta qualora il soggetto sia regolarmente soggiornante ed inserito in un percorso di politiche abitative per il lavoro attestato dai servizi competenti.

b) RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.

Nel caso di attività lavorativa principale tale requisito si intende comprovato qualora:

- b.2.1 - nel Comune di Morciano di Romagna si trova almeno una sede di lavoro e/o sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, antecedenti alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile, certificato;
- b.2.2 - nel Comune di Morciano di Romagna si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;
- b.2.3 - nel Comune di Morciano di Romagna è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/ impresa/e individuali o partecipate del richiedente negli ultimi dodici mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purchè possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni dei Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.

Il requisito della residenza dei 3 anni non viene accertato al fine della permanenza nell'alloggio ERP, ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. n. 24 del 2001.

c) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI.

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in

qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data del 16 giugno 2015 ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- a. la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b. la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c. il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d. il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge n. 560/1993 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

e) SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica del nucleo familiare è valutata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i..

Per i limiti alla situazione economica per l'accesso e per la permanenza si fa riferimento ai limiti stabiliti dalla Regione Emilia Romagna con propri atti.

Alla data di approvazione del presente Regolamento comunale si applica quanto disciplinato dalla deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2016, n. 894 che stabilisce che il requisito del reddito del nucleo avente diritto si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare:

a. ISEE

- il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 euro;
- il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a 24.016,00 euro.

b. PATRIMONIO MOBILIARE

- il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro;
- il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a 49.000,00 euro.

Al fine dell'accesso e della permanenza nell'ERP entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.

Per quanto non ulteriormente regolamentato si rimanda alla disciplina normativa sopra richiamata.

In sede di presentazione della domanda e della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione, quando ricorrono le condizioni di cui all'rt. 9 del già citato D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., l'ISEE ordinario può essere sostituito "dall'ISEE corrente".

4 – CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione alle seguenti condizioni oggettive e soggettive.

A) – CONDIZIONI OGGETTIVE			Riservato all'ufficio
A-1 – OBBLIGO DI RILASCIO DELL'ALLOGGIO			
☐ A-1.1	Sfratto o atto ad esso equiparato - Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; b) provvedimento esecutivo di rilascio nei confronti dei componenti il nucleo familiare qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo, escludendo pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto; c) verbale di conciliazione giudiziaria; d) ordinanza di sgombero;		

	e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge; f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che risulti, da un progetto individualizzato redatto dal servizio sociale professionale, la sussistenza delle seguenti condizioni: a. il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato dall'utente al servizio specialistico competente; b. la soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi di progetto; c. il nucleo risulta in carico al servizio da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione del punteggio relativo allo sfratto. E' costituita apposita commissione Tecnica, nominata dal Comune e costituita da un rappresentante dell'Ufficio Casa del Comune, da un rappresentante del Servizio Sociale comunale e da un rappresentante dei Servizi Sociali A.U.S.L., che ha il compito di valutare i progetti socio assistenziali e valutare su ogni singolo caso la sussistenza delle predette condizioni. Il predetto sfratto per "morosità" del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa. Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con esclusione delle eventuali proroghe) – Punteggio max attribuibile	Punti 10.800	
☐ A-1.2	Rilascio alloggio di servizio - Richiedenti che abitino in alloggio di servizio da rilasciarsi al datore per collocamento a riposo del richiedente o altra comprovata motivazione.	Punti 4.200	
☐ A-1.3	Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate - Nucleo familiare richiedente che abbia subito un provvedimento esecutivo di rilascio, così come definito al precedente punto A-1.1, da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e/o dalla verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di esecuzione del provvedimento e/o dalla data di rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto.	Punti 12.060	
A-2 - SISTEMAZIONE ABITATIVA REPERITA DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
☐ A-2.1	Sub-locazione Comune - sistemazione in alloggi concessi in sub-locazione dal Comune di Morciano di Romagna in alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.	Punti 12.000	
☐ A-2.2	Sistemazione precaria - Situazione di disagio abitativo, qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista la sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di		

	presentazione della domanda, in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.	Punti 11.700	
Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A2.2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene chiesta l'attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.			
A-3 – IMPROPRIETÀ ABITATIVA			
☐ A-3.1	Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche. Sono individuati quali alloggi impropri: - gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati sulla base della superficie utile abitabile dell'alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; - gli spazi appartenenti alla categorie catastali C, D, E In particolare sono considerati: - magazzini e laboratori; - autorimesse, box; - cantine e soffitte; - uffici, negozi e botteghe La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative che non rientrino nelle categorie elencate alle precedenti lettere a) e b), esistenti da almeno 1 anno dalla richiesta di attribuzione del punteggio, per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno 1 anno. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Morciano di Romagna si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione	Punti 11.900	
☐ A-3.2	Antigienicità - Residenza, da oltre dodici mesi, dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigienico da certificarsi da parte dell'autorità competente (A.U.S.L.). Tale condizione non viene riconosciuta in caso di permanenza nell'alloggio oltre 24 mesi dalla data di emissione del certificato di inagibilità e qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l'assegnazione di alloggio ERP in un precedente aggiornamento della graduatoria formulata sulla base del presente Regolamento.	Punti 7.000	
☐ A-3.3	Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2 e B-2.3 - inidoneità immobile Punti 5.000 - inidoneità alloggio Punti 2.000		

	- inidoneità nell'immobile e nell'alloggio	Punti 8.000	
A-4 – COABITAZIONE			
☐ A-4	Coabitazione - Richiedenti, che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità e non conviventi more uxorio.	Punti 4.000	
A-5 – SOVRAFFOLAMENTO			
☐ A-5	Sovraffollamento - Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento	Punti 1.000	
B) – CONDIZIONI SOGGETTIVE			
B – 1 - ANZIANITA'			
☐ B-1.1	Stato abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'autorità giudiziaria	Punti 12.000	
☐ B-1.2	Ultrasessantacinquenne - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 65 anni. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purchè l'altro non svolga attività lavorativa. Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile se trattasi di minori o maggiorenni portatori di handicap, come definiti al successivo comma B-2. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai 65. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.	Punti tra 6.900 e 9.900	
☐ B-1.3	Ultrasettantenni - Per ogni ultrasettantenne presente nel nucleo familiare richiedente viene attribuito un punteggio minimo di 2000 punti che viene aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 70. Per l'attribuzione della condizione è richiesta una anzianità di residenza con l'anziano di almeno 3 anni.	Punti tra 2.000 e 4.000 (90 anni)	
B – 2 – INVALIDITA'			
☐ B-2.1	Invalidità' - Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Sarà equiparato ad una invalidità per il 100% la certificazione che attesta lo stato di cieco assoluto e sordomuto. Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità.	Punti 7.700 per 100% invalidità civile o 67% INAIL	
☐ B-2.2	In caso di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative	Punti 9.000	
☐ B-2.3	In caso di presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela anziani non autosufficienti.		

	- Punti 3.000 per valore BINA compreso fra 230 e 350 - Punti 6.000 per valore BINA compreso fra 351 e 450 - Punti 9.000 per valore BINA compreso fra 451 e 1000		
B – 3 - PRESENZA DI MINORI			
☐ B-3.1	Minori - Nucleo familiare richiedente con minori a carico.	Punti 3.000 (per ogni minore)	
☐ B-3.2	Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale - Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale, di età non superiore a 26 anni. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussiste coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diverse da parenti e affini. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento anche temporaneo del minore deve essere verificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.	Punti 5.000	
C – CONDIZIONI ECONOMICHE			
☐ C-1	Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore a € 15.000) calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i..	Punti 15.000 ISEE	
☐ C-2	Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità: a) sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio; b) nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% e il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da 2.800 punti sino a 10.000 punti; c) oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b). Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità. Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purchè il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente.	Punti [2.800+(inc.-14)/36*3.200] Punti [2.800+(inc.-14)/36*7.200]	

☐ C-3	Lavoratori colpiti dalla crisi economica - nuclei familiari con ISEE inferiore a € 7.500,00 che risultino in una delle seguenti condizioni: - con componenti adulti fruitori ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali da non più di due anni dalla data della domanda; - con componenti adulti che abbiano cessato negli ultimi due anni dalla data della domanda attività libero-professionali o imprese registrate alla CCI.AA. e che risultino al momento della presentazione della domanda in stato di disoccupazione.	Punti 5.000	
D – ANZIANITA' DI RESIDENZA			
☐ D-1	Anzianità di residenza - anzianità di residenza del richiedente nel Comune per il quale presenta domanda con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal giorno successivo al compimento del 5° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune	Punteggio max attribuibile 7.300	
Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 - A-1.3 - A-2.1 e A-2.2 concorrano: - alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2 - alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2 - alla condizione B-3.2 il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.			
In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata: - prima i richiedenti residenti nel Comune di Morciano di Romagna ordinati secondo l'anzianità di residenza; - in subordine verrà data priorità al richiedente più anziano di età.			

5 – INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' FRA CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio. Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili fra loro:

- A-1.1 – sfratto e condizioni equiparate
- A-1.3 – sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate
- A-2 – sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione
- A-3.1 – Alloggio improprio
- A-3.2 – Antigienicità
- A-4 – Coabitazione

Le condizioni A-3.1 (Alloggio improprio) e A-3.3 (Inidoneità immobile) non sono cumulabili fra loro.

Sussiste incompatibilità fra la condizione A-3.1 (Alloggio Improprio) e C-2 (Incidenza del canone sul valore I.S.E.), qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 “anzianità” non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasettantenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.

Le condizioni B-2.1 - B-2.2 - B-2.3 "invalidità" non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%.

6 – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Comune rende noto, con la pubblicazione del bando di concorso, che si procederà alla raccolta delle domande per la formazione della graduatoria. Il bando di concorso verrà pubblicato per 30 gg consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Per la formazione della graduatoria il termine per la presentazione delle domande è fissato alle **alle ore 13:00 del giorno 10 luglio 2017.**

Le domande inviate per posta potranno pervenire utilmente anche in data successiva e comunque entro sette giorni successivi dalla scadenza del bando, purché il timbro postale dimostri che le stesse siano state inviate entro le ore 13,00 del giorno sopraindicato.

Il Comune, avvalendosi dell'ACER di Rimini, nell'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, ne verifica la completezza e la regolarità provvedendo ad attribuire a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dall'interessato ed accertate d'ufficio, e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi.

In calce alla graduatoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato può comportare:

- a) l'attribuzione d'ufficio, in sede istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria, di condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Morciano di Romagna;
- b) l'attribuzione di condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoztivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati sia effettuata entro il termine stabilito per la raccolta delle domande.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a

presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Morciano di Romagna. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora si riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

I requisiti e le condizioni di priorità devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Sulla base dei criteri di priorità di cui al precedente art. 6, delle dichiarazioni rese dagli interessati, e della documentazione allegata, sono definiti i punteggi della domanda.

Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o emigrazione dal Comune di Morciano di Romagna di tutti i componenti del nucleo familiare e mancata presentazione a cura del richiedente, di apposita documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva e/o principale, di cui al precedente art. 4 lettera b), nel Comune di Morciano di Romagna.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso, la graduatoria provvisoria predisposta dal Comune, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi nonchè sul sito internet del Comune.

Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché i modi ed i termini per la presentazione dei ricorsi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet).

In esito all'istruttoria le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con provvedimento dirigenziale, dandone immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato con raccomandata a/r.

Entro trenta giorni, dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso. Il Responsabile del provvedimento, per l'esame dei ricorsi si può avvalere di una Commissione Tecnica (consultiva) costituita dal Dirigente e dal Responsabile dell'Ufficio Casa, che assume funzioni di segreteria, da un rappresentante dei Servizi Sociali, 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali Confederali, 1 rappresentante degli Organizzazioni Sindacali degli inquilini, individuato dalle stesse. La costituzione della Commissione Tecnica è approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio patrimonio. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti la Commissione. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica decide sui ricorsi presentati entro il termine massimo di venti giorni.

La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento dirigenziale costituente provvedimento definitivo e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni.

La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione.

In assenza di ricorsi la graduatoria esplicherà la propria efficacia dal primo giorno di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di presa d'atto di assenza di ricorsi.

Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

E' facoltà del Comune di Morciano di Romagna, avvalendosi dell'ACER di Rimini, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

7 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune di Morciano di Romagna, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui sopra e nel rispetto degli standard abitativi contemplato dal Regolamento Comunale e dalle norme vigenti in materia.

Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio ai quali verrà comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.

Per effettuare la verifica di cui sopra il Comune potrà avvalersi della collaborazione dell'ACER.

I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive i punteggi del richiedente possono essere variati in presenza del venir meno di alcune delle condizioni e/o di contemporanea acquisizione di alcuna delle condizioni di punteggio, senza che ciò comporti comunque un aumento del punteggio con cui il nucleo è stato collocato nella graduatoria definitiva.

Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti e/o la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il loro mutamento, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni. In caso di fallita consegna i dieci giorni decorreranno dalla data di deposito della comunicazione presso l'Ufficio postale.

Il Comune, esaminate le istanze pervenute, comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla eventuale e conseguente variazione della graduatoria.

Per le finalità dei commi precedenti, rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere al Comune di svolgere le formalità e la procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede all'esclusione della graduatoria.

Gli alloggi liberi e disponibili per l'assegnazione sono assegnati con provvedimento dirigenziale ai concorrenti posizionati utilmente nella graduatoria come sopra determinatasi, nel rispetto dei criteri inerenti lo standard abitativo degli alloggi di cui agli articoli successivi.

Coloro che sono stati sfrattati da alloggio ERP a causa di morosità sono esclusi dalla procedura di assegnazione a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.

Sono esclusi inoltre dalla procedura di assegnazione di un alloggio di E.R.P. coloro che all'interno di alloggi concessi in locazione dal Comune o acquisiti in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite e/o delegate a questo scopo dal Comune stesso, siano intercorsi nei comportamenti elencati all'art. 30 - comma 1 lettera a) - b) - c) della L.R. n. 24/01 o si siano resi inadempienti del rispetto del regolamento d'uso e/o condominiale degli alloggi.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche richiedendo adeguata documentazione all'interessato.

La presentazione della domanda di concorso indica la piena conoscenza di tutte le norme in materia di alloggi erp, del Regolamento Comunale e delle disposizioni contenute nel presente bando.

Il Responsabile del Servizio
Monica Galli